



**CSR**  
BASILICATA  
Sviluppo Rurale  
2023 - 2027

# Elementi comuni a più interventi



## 7 Elementi comuni a più interventi

Il Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata adotta la disciplina generale di cui alla Sezione 4 del Piano Strategico della PAC 2023 – 2027 “*Elementi comuni a più interventi*” dettagliata per:

- 1) Definizione e requisiti minimi;
- 2) Pagamenti diretti;
- 3) Assistenza Tecnica;
- 4) Delimitazione e complementarietà del FEASR e gli altri Fondi attivi nelle zone rurali
- 5) Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale:
  - a. Investimenti non ammissibili;
  - b. Definizione di area rurale e applicabilità;
  - c. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale. Gli elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali e/o di sviluppo rurale si articolano, a loro volta, in:
    - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE AL FEASR.
    - CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO. In allegato il documento della regione Basilicata relativamente alla cumulabilità degli interventi Agro Climatico Ambientale (Allegato 2 - Cumulabilità Schede Agro Climatico Ambientale). Relativamente alle restanti schede di intervento del presente Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico PAC 2023/2027.
    - ANTICIPI PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO E COOPERAZIONE,
    - SETTORE FORESTALE. Nell’ambito delle schede d’intervento, SRD12 “*investimenti produttivi forestali*”, SRD 15 “*investimenti produttivi forestali*” l’Autorità di Gestione regionale integra le spese ammissibili e non del PSP PAC 2023-2027.
    - SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI.
    - AIUTI DI STATO

### 5 b Definizione di area rurale e applicabilità:

In coerenza con quanto fissato nel PSP PAC 2023-2027 il Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata adotta adottato la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree:

A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale;

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante;

C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell’economia;

D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

Le aree rurali presenti in Basilicata sono classificate B, C, D e tale classificazione sarà utilizzata dalla Regione ai fini dell’adozione di specifiche priorità territoriali nella selezione delle operazioni.



## 5c . Elementi comuni aggiuntivi dei tipi di interventi - **INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI**

Il Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata integra/modifica gli elementi comuni previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 per tutti gli interventi a superficie o a capo/alveare per adattarli alle esigenze regionali e ne individua dei nuovi.

Gli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante, e l'intervento di sostegno SRB 01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", ove applicabile, sono sottoposti alle seguenti condizioni comuni disciplinate nella Sezione 4 – "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale" del PSP. Ove ritenuto necessario l'AdG regionale, potrà porre limiti più restrittivi a quanto definito.

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni, e per evitare il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che, nel corso degli anni solari 2023 e 2024, avranno soddisfatto gli impegni assunti con la programmazione 2014-2022 potranno assumere nuovi impegni a valere sugli interventi della programmazione 2023-2027, senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti con la programmazione precedente.

Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento, il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

### **Condizionalità**

Il Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 e terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e di tutte le modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA.

Possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- a) mantenimento, per tutto il periodo di impegno, della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Una riduzione maggiore è prevista per l'intervento SRA14 ACA 14 "Allevatori custodi dell'agro biodiversità". Limiti più restrittivi, qualora l'AdG regionale ne ravvisi l'opportunità, saranno disciplinati nei bandi.
- b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;

- d) in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
- e) le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- f) le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

### **Cessione parziale o totale di azienda:**

Per «cessione di azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque altro tipo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il titolare dell'azienda che viene ceduta; il «cessionario», in quanto titolare dell'azienda ceduta, diventa il nuovo beneficiario.

Nel caso di impegni pluriennali, qualora intervenga una cessione di azienda (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.) ed il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso da parte del cedente purché, però, il cessionario subentri dopo il terzo anno di impegno.

La cessione parziale o totale dell'azienda con subentro negli impegni (cambio beneficiario) è ammessa previa istruttoria. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

### **Risoluzione anticipata del contratto di affitto da parte del beneficiario**

Nel caso in cui il beneficiario risolva volontariamente in anticipo un contratto di affitto e prima della scadenza dell'impegno pluriennale, quest'ultimo si estingue e non vi è obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dello stesso, da parte del beneficiario.

Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

### **Ricomposizione fondiaria**

Qualora il beneficiario non possa continuare a adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso di interventi pluriennali, è prevista la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno mediante un nuovo bando.

### **Trasformazione di impegno in corso**

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un nuovo impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;

b. l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

c. il nuovo impegno sia incluso in quelli del PSP.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione di un impegno in corso può consistere anche in un impegno rafforzato quando agli interventi relativi all'impegno iniziale, si aggiungono uno o più interventi diversi, sulla base delle combinazioni consentite.

La trasformazione dell'impegno è consentita esclusivamente sulle stesse superfici su cui insisteva l'impegno iniziale.

### Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

<b>Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di ACA</b>		
	<b>appezzamenti fissi</b>	<b>appezzamenti variabili</b>
SRA01 - produzione integrata		
SRA03 az 1- tecniche lavoraz ridotta suoli		
SRA14 - allevamento razze rischio estinzione/erosione*		n.a
SRA15 - coltivazione vegetali a rischio estinzione/erosione		x
SRA18 - impegni apicoltura**		n.a
SRA25 - tutela colture arboree valenza ambientale paesaggistica	X	
SRA 28 - sostegno mantenimento forestazione imboscamento	X	
SRA29 - produzione biologica	X	
SRA30 - benessere animale		n.a
•pagamento a UBA		
**pagamento ad alveare		
*pagamento a rimborso costi o a costi forfetari o a UBA/ettaro		
**pagamento a rimborso costi ammissibili		

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

## Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

## Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

## Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Eventuali specificità sono previste nei complementi di programmazione in base a calcoli certificati.

*Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA*

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

## Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2115/2021 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del predetto regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera

d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "*Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione*" che vanno al di là del periodo del Piano Strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.